



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 11 ottobre 2021

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Castrovillari
Viale del Lavoro, n. 128
87012 Castrovillari (CS)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 207/2021 – Chiarimenti sul corretto funzionamento dei Consigli e dei Collegi di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10887 del 24.09.2021) si rappresenta che il Consiglio di Disciplina di Castrovillari è composto da n. 11 membri effettivi pari al numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine, a cui si aggiungono gli ulteriori membri supplenti.

Nel corso del mandato sono venuti meno, causa dimissioni, 7 componenti del Consiglio di Disciplina, tra effettivi e supplenti. Attualmente il CDT è composto da 9 membri effettivi su 11, senza alcun supplente. E' già stato chiesto al Consiglio dell'Ordine di redigere una nuova lista da sottoporre al Presidente del Tribunale competente ma, allo stato, tale attività non ha dato seguito alla individuazione di ulteriori membri. Si rappresenta altresì che venivano costituiti n. 3 collegi, due composti da quattro membri ed uno da tre. Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto:

- 1) se il CDT composto da soli 9 membri su 11 si possa intendere regolarmente costituito e possa legittimamente esercitare la sua funzione disciplinare;
- 2) se i due collegi su tre, che hanno conservato il numero originario dei membri, possano operare e quindi legittimamente porre in essere le procedure disciplinari o altrimenti non possano legittimamente esercitare le funzioni loro delegate, sempre per effetto della carenza del numero previsto per il CDT. Si osserva al riguardo quanto segue.

In relazione alla prima domanda del quesito, ovvero se il Consiglio di Disciplina, nella sua composizione ridotta a 9 componenti su 11, sia legittimo, si rappresenta al riguardo che il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 [di seguito: Regolamento], stabilisce, all'art. 4, comma 3, che "Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento". Si ritiene pertanto che, qualora non ci siano più membri supplenti, come nel caso di specie, il Consiglio dell'Ordine debba necessariamente procedere alla predisposizione di una nuova lista, da trasmettere tempestivamente al Presidente del Tribunale, ex art. 3, comma 4, del Regolamento.

Poiché l'art. 3, comma 1, del Regolamento, dispone che "I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi, pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari territoriali nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

cinque supplenti”, si ritiene che, in attesa che il Consiglio di Disciplina venga integrato, tenuto conto che il medesimo è attualmente composto dalla maggioranza dei componenti prescritti dalla norma, possa continuare ad operare nelle more della ricostituzione dell’organo a seguito della nomina da parte del Presidente del Tribunale.

Infine, con riguardo al quesito di cui al punto 2, si evidenzia che l’art. 4, comma 7, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale prevede che “*Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla maggioranza dei componenti il Collegio; nei Collegi costituiti da tre componenti, il quorum costitutivo è di due componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente*”. Ciò premesso, si ritiene che i collegi, qualora sia stato mantenuto il *quorum* costitutivo ai sensi della suddetta norma, possano continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni, ferma restando la necessità di provvedere quanto prima alla integrazione del Consiglio di Disciplina attraverso le modalità sopra descritte.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

